

N. R.G. 86-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice delegato dott.ssa Annafrancesca Capone,

Vista la domanda depositata in data 16.04.2024 da Verdesca Mariella, con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;

Visto il decreto emesso in data 28.06.2024;

Letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore dell'OCC in data 27.11.2024, ai sensi dell'art. 70, c. 6, CCII;

Dato atto che nel termine assegnato sono pervenute osservazioni da parte di IBL SpA;

Esaminati gli atti;

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il piano di ristrutturazione proposto dalla debitrice prevede il pagamento del mutuo contratto con Unicredit Banca SpA secondo il piano di ammortamento (rata di € 453,91 mensile) e la messa a disposizione della procedura della somma di € 250,00 al mese per 60 rate mensili per soddisfare i crediti prededucibili e i crediti chirografari.

IBL SpA, con le osservazioni proposte, ha rilevato: 1. la sussistenza della colpa grave della debitrice e la sussistenza di carenze formali nel piano proposto, anche nella individuazione delle cause del sovraindebitamento; 2. la sottrazione di risorse ai creditori da parte della debitrice e l'erronea stima dell'alternativa liquidatoria; 3. la violazione dell'art. 71, c. 4 CCII; 4. la non fattibilità e la non convenienza del piano.

A questo punto va detto che, per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.



Una delle condizioni di ammissibilità è l'assenza, nel comportamento del sovraindebitato, di colpa grave, malafede o frode.

L'affermazione di IBL SpA sull'atteggiamento colpevole della debitrice che avrebbe fatto ricorso ripetuto al credito senza la sopravvenienza di imprevedibili e straordinarie circostanze appare smentita da quanto acquisito in atti: i problemi della famiglia della debitrice hanno cominciato a manifestarsi nel 2015 con la perdita dell'occupazione da parte del marito della stessa e si sono aggravati con il passare del tempo, a causa della malattia di uno dei figli della coppia e a causa del noto aumento dei prezzi al consumo. Peraltro, che non vi sia un atteggiamento imputabile alla debitrice si evince anche dalla circostanza che, con il prezzo conseguito con la vendita dell'immobile di cui era proprietario il marito della Verdesca in provincia di Venezia, la debitrice abbia sanato la posizione debitoria con un istituto bancario, nonché dalla circostanza che alcuni dei finanziamenti contratti siano in regolare ammortamento e altri siano stati regolarmente pagati per diversi anni. In altri termini, non emerge da alcun elemento che la Verdesca abbia agito con la volontà di sottrarsi agli obblighi contratti con i finanziatori; anzi, la stessa ha continuato (e, in parte, continua) a pagare i propri debiti, nonostante lo stato di sovraindebitamento.

Le contestazioni di IBL sulla completezza e regolarità formale del piano proposto non appaiono fondate, potendosi rilevare dalla relazione dell'OCC tutte le informazioni necessarie per una completa e corretta valutazione della situazione debitoria e delle cause che hanno portato alla stessa.

Va solo precisato che la liquidazione ed il pagamento del compenso dell'OCC avverrà con i criteri e le tempistiche previsti dall'art. 71, c. 4 CCII.

Anche la contestazione sulla convenienza del piano appare infondata. Innanzitutto, appare corretto quanto rilevato dall'OCC nella relazione datata 20.11.2024: la debitrice ha già versato ad IBL ben oltre la metà del debito contratto (l'OCC ha calcolato trattarsi del 63,71%), sicché non può per nulla ritenersi svantaggioso il pagamento di un importo per le somme residue del 12%.

Peraltro, anche la valutazione dell'immobile secondo i parametri OMI appare corretta, come può verificarsi con una semplice consultazione della Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate.

Ritiene questo Giudice, pertanto, che ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e ss. CCII e che non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, non avendo la debitrice determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato nella relazione del Gestore dell'OCC).



I pagamenti dovranno avvenire con le scadenze specificate nel piano su un conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento da aprirsi, sul quale far confluire le somme destinate alla soddisfazione dei crediti concorsuali. Il compenso destinato all'OCC sarà versato sul conto corrente della procedura e verrà liquidato e versato al termine della procedura, giusta previsione dell'art. 71 CCII.

In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da Verdesca Mariella e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata all'OCC.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Verdesca Mariella nata Copertino (LE) il 21/11/1974 e residente in via [REDACTED], codice fiscale [REDACTED];

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 2 giorni a norma dell'art. 70, co. 8, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale – per estratto, contenente il nome della ricorrente, la misura richiesta e l'intervenuta omologa, con avviso ai soggetti interessati che, previa documentazione di tale loro qualità, potranno esaminare per esteso gli atti della procedura presso il Gestore della Crisi avv. Luca Carmelo Ficuciello – e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

la debitrice che è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte



il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza. Avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, dell'OCC, del P.M. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

Lecce, 09.01.2025

Il giudice delegato

Dr.ssa Annafrancesca Capone

